

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Roma 25 MAR 2019

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0003066 P-

del 25/03/2019



22872803

DAGL/50065/10-3-75

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di disegno di legge recante disposizioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio.

(ESAME PRELIMINARE)

(AMBIENTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

13 marzo ore 20.00

#CANTIEREAMBIENTE

Disegno di legge recante

“Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge reca misure di razionalizzazione, semplificazione e riordino in materia di salvaguardia del territorio intervenendo sui processi di governo delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. In particolare, l'intervento regolatorio vuole innovare lo scenario normativo attuale, modificando le disposizioni già previste in materia commissariale al fine di garantire il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali ad assicurare la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi e delle emergenze.

Nell'ambito della difesa del suolo riveste fondamentale importanza l'attività di contrasto, mitigazione e prevenzione del dissesto idrogeologico prodotto dalla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, al fine di salvaguardare la sicurezza della vita umana, delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

In questo settore un ruolo centrale e strategico rivestono le funzioni di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 152 del 2006 che, nella sua attuale formulazione, individua le competenze in via ordinaria del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia. A tal fine, il Ministero ha funzione di *“programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo”* (previo parere della Conferenza unificata), nonché di *“previsione, prevenzione e difesa da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico nel medio e nel lungo termine, al fine di garantire condizioni ambientali permanenti e omogenee”*.

Il quadro conoscitivo a supporto delle scelte operate è costituito, anzitutto, dalla pianificazione delle Autorità di bacino distrettuali, enti vigilati dal Ministero, alle quali è legislativamente assegnato il compito di redigere i *“Piani di bacino”* per ogni *“bacino idrografico”*.

Il Piano di bacino è (ex art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006), lo *“strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*.

In particolare, la mappatura della pericolosità e del rischio sono rispecchiate nei Piani di gestione del rischio alluvioni (PGRA), redatti in attuazione della direttiva 2007/60, che costituiscono piani *“stralcio”* dei Piani di bacino nonché nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle allora Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e che oggi le Autorità di Distretto stanno mettendo a sistema.

Il d.lgs. n. 152 del 2006 regola in modo compiuto la fase di attuazione esecutiva della difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino ed i suoi stralci settoriali (PGRA). L'art. 69 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che *“i piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria”*. Detti programmi triennali debbono destinare una quota degli stanziamenti a *“interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici”*, nonché allo *“svolgimento del servizio di polizia idraulica”*; ciò che esalta l'importanza della prevenzione, attraverso una nuova politica che valorizza la *“manutenzione”* e i *“piccoli interventi”*, la quale, tuttavia, non esclude le *“grandi*

opere”, attuate con Accordi di programma con le singole Regioni. I programmi triennali sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente (ex art. 70 D.lgs. n. 152 del 2006).

Non avendo trovato attuazione tale previsione, a partire dalla legge n. 191 del 2009 è stato definito un diverso percorso: tale norma, destinando un miliardo di euro a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla competente Direzione generale del Ministero, sentite le Autorità di bacino nazionali e il Dipartimento della Protezione civile, ha previsto l’assegnazione delle risorse tramite accordi di programma con le Regioni interessate per l’utilizzo delle risorse, ivi comprese quelle di cofinanziamento regionale.

Successivamente, con il decreto-legge n. 133 del 2014 i Presidenti delle Regioni sono stati nominati commissari straordinari di governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico. A questi, sulla base di specifici accordi di programma, sono assegnati dal Ministero dell’Ambiente, direttamente in contabilità speciale, le risorse previste per la realizzazione degli interventi programmati secondo quanto previsto dal DPCM 28 maggio 2015 che ha istituito una banca dati denomina Rendis.

La procedura prevede l’inserimento diretto, da parte delle Regioni, di ciascun intervento proposto, corredato delle informazioni e documentazione necessarie (molto spesso tuttavia carenti), per una oggettiva valutazione dell’efficacia degli interventi; successivamente la Regione provvede a formalizzarlo tramite “validazione” (ancorché spesso dati e documentazione siano incompleti o imprecisi).

Le procedure previste dal DPCM si sono rivelate, nei tre anni di vigenza dello stesso, macchinose e poco efficienti e il procedimento è risultato molto lento e per questo il DPCM 21 febbraio 2019 ne ha sostanzialmente sospeso l’efficacia.

La legge n. 232 del 2016 (bilancio 2017), al comma 1074, ha previsto che gli interventi di mitigazione del dissesto nelle regioni del centro nord venissero individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento.

Con l’emanazione del decreto-legge n. 86 del 2018, il Ministero dell’ambiente è subentrato in tutto e per tutto alla Struttura di missione prevista in precedenza in Presidenza.

Ancora di recente con D.L. 28-9-2018 n. 109, convertito in legge 130/2018, al fine di rafforzare la *governance* di sistema, è stata istituita all’articolo 40 una apposita Cabina di regia interministeriale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, con il compito di (lettera b) *“verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi”*, alla quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l’attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo.

Questo complesso quadro normativo pone la necessità di un riordino finalizzato, da un lato, a sistematizzare le innovazioni normative introdotte nel tempo e, dall’altro, a potenziare l’azione dei commissari di governo, semplificando le procedure, velocizzando i tempi e i modi dei finanziamenti e rafforzando le strutture di supporto.

Nello specifico, l’articolo 1 del disegno di legge riorganizza il metodo di programmazione degli interventi attribuendo ai Presidenti di regioni, quali commissari contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il compito di predisporre un Programma d’azione triennale. Tale Programma deve essere realizzato in coerenza con i piani distrettuali di bacino e deve essere articolato per piani stralci annuali, così da presentarsi come uno strumento flessibile, ed è volto ad individuare gli interventi puntuali da porre in essere, secondo una precisa cadenza temporale, nonché le relative risorse. L’articolo contiene, inoltre, un elenco

dettagliato volto a specificare quali attività costituiscono interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio e possono, quindi, essere ricomprese nell'ambito del Programma d'azione triennale.

L'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione del Programma d'azione triennale, dei relativi piani stralcio annuali e degli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi. In particolare, sono contemplate tre differenti ipotesi al fine di garantire che l'azione contro il dissesto idrogeologico possa procedere in modo spedito e, al contempo, flessibile, in base alle diverse esigenze che si presentano sul territorio.

In primo luogo, a regime, spetta al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare individuare, con uno o più decreti, i criteri in base ai quali devono essere definiti gli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento e le relative risorse sulla base dei contenuti dei Programmi trasmessi dai Commissari.

In secondo luogo, qualora si presenti una specifica richiesta da parte dei Commissari, motivata sulla base di documentate necessità, una quota dei finanziamenti non superiori al 20 per cento, può essere destinata a interventi che sono indicati dalle regioni, a prescindere dalle graduatorie di priorità definite con i decreti del Ministero dell'Ambiente. Questa possibilità consente ai Commissari di realizzare anche tipologie di interventi che, per la loro natura, ad esempio in quanto confinati a territori meno estesi o rivolti a un minor numero di persone, non potrebbero soddisfare i parametri necessariamente più generalisti definiti con i decreti del Ministero, ma ciò nonostante non meno bisognosi di soluzioni e risorse. Soprattutto, questo inciso consente di attribuire ai Commissari, anche in quanto Presidenti delle Regioni e quindi istituzioni poste a presidio di uno specifico territorio, la facoltà di segnalare emergenze o contingenze che non potrebbero essere parimenti individuate a livello nazionale.

Infine, è contemplata una terza ipotesi che consente di garantire comunque gli interventi e i relativi finanziamenti anche nelle more dell'adozione dei suddetti decreti del Ministero dell'Ambiente. In questo caso, infatti, l'articolato dispone che sono da considerarsi prioritari gli interventi indicati dai Commissari e coerenti con la pianificazione distrettuale, purchè nel rispetto di quanto indicato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016 e 20 febbraio 2019.

L'articolo 3 riordina e amplia i poteri dei commissari contro il dissesto in modo da semplificare e velocizzare la fase di realizzazione delle opere. L'articolo prevede, anzitutto, che spetti ai commissari individuare uno o più soggetti attuatori nell'ambito dell'amministrazione regionale competente tra il personale in servizio in possesso di idonee competenze tecniche, al fine di supportarli nell'espletamento delle loro funzioni.

La disposizione poi precisa i compiti dei Commissari: essi sono tenuti a nominare il responsabile unico del procedimento, ad approvare i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, a provvedere al pagamento dei relativi corrispettivi, a gestire i procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti.

Gli sono poi attribuite una serie di facoltà in deroga all'ordinamento vigente che costituiscono l'essenza dei poteri speciali del commissario e gli consentono un margine di intervento più incisivo in ragione delle finalità che deve raggiungere. In particolare, il Commissario può: 1) avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008 (in base a cui può agire in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè dei principi generali dell'ordinamento giuridico); 2) ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori; 3) rilasciare autorizzazioni che sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (a meno che, ritenendolo necessario, non decida di convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7

agosto 1990, n. 241 con termini per i pareri ridotti); 4) provvedere - per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi - alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

L'articolo, inoltre, semplifica le procedure previste dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 nei casi in cui, per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. In queste ipotesi, infatti, in luogo delle notifiche ivi previste, è stabilito che, qualora il numero dei destinatari non sia facilmente identificabile o risulti particolarmente gravoso, i commissari o i soggetti da essi delegati, provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio dei comuni interessati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni in argomento, l'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, un cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione dei fondi a favore dei commissari. Rispetto alla normativa vigente anche in questo caso si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi, prevedendone l'erogazione attraverso successive anticipazioni. Inoltre, l'articolo dispone che i Commissari possono procedere immediatamente all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa.

L'articolo 5 razionalizza l'utilizzo delle banche dati al fine di semplificare la procedura di inserimento delle informazioni e dei dati relativi al dissesto. Tale previsione consente, in sostanza, di dimezzare i tempi, agevolare i controlli, verificare i risultati e assicurare la maggiore trasparenza delle operazioni. In particolare, l'articolo dispone che, con successivo decreto, si provveda ad implementare un'unica Banca dati, ovvero quella delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze nella quale confluiranno anche le informazioni tecniche relative agli interventi indicizzati dal sistema Rendis. Nelle more dell'emanazione del decreto continua ad essere operativo il sistema Rendis.

L'articolo 6, al fine di consentire ai Commissari l'espletamento delle loro azioni contro il dissesto idrogeologico in modo efficiente e compatibile rispetto all'esercizio delle loro funzioni in qualità di Presidenti delle regioni, individua le strutture adibite a fornirgli supporto ed assistenza tecnica. In particolare, l'articolo prevede da un lato la possibilità per i Commissari di avvalersi delle strutture e del personale degli uffici di altre amministrazioni, della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate; dall'altro affianca agli stessi, specifici Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia, costituiti mediante apposite convenzioni tra i Commissari, il Ministero dell'ambiente e Sogesid Spa.

Infine, è prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, composta da 7 persone, nominate con decreto del Ministero e scelte tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, nonché esperti di diritto ambientale, diritto pubblico, diritto amministrativo, contratti pubblici. La Segreteria tecnica ha un fondamentale ruolo di coordinamento e raccordo nei confronti di tutta la rete di soggetti chiamati ad implementare le azioni contenute nei Programmi, nonché di controllo rispetto agli interventi posti in essere e ai risultati raggiunti. Tale ruolo si esplica, in particolar modo, attraverso un dialogo costante tra le

Autorità di bacino, i Commissari e ciascun esperto della Segreteria che, quale organo di ultima istanza, deve fungere da interfaccia e da presidio rispetto alle esigenze locali, regionali e nazionali.

L'articolo 7, al fine di consentire le necessarie attività progettuali per la realizzazione dei Programmi, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo pari ad euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e individua le risorse di sostegno alla progettazione avvalendosi dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, nell'ambito di ciascuna Pubblica amministrazione, della figura del "Green manager". Tale professionalità è preposta ad assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, in particolare monitorando l'attuazione dei Programmi; assicurando l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile; sovrintendendo e promuovendo le attività di efficientamento energetico ed idrico; e promuovendo la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente.

L'articolo 9 modifica alcune disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia) per consentire l'adozione di ulteriori misure di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure. In particolare, l'articolo ricomprende, fra gli interventi ai quali è possibile applicare le misure speciali già previste nei casi "di estrema urgenza" in materia di vincolo idrogeologico, anche gli interventi di mitigazione del rischio individuati dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dei Programmi d'azione triennale di cui all'articolo 1. Inoltre, la disposizione esenta i medesimi interventi dall'applicazione della c.d. clausola di "Stand still" relativa alle procedure di appalto, così evitando che nei casi di realizzazione di opere o lavori necessari per un'azione di contrasto effettiva al dissesto idrogeologico, si debba attendere il decorso di un lasso di tempo fra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto che potrebbe vanificare in maniera decisiva la portata dell'intervento.

L'articolo 10, ridefinendo i poteri commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, attribuisce al Commissario unico per la depurazione anche la gestione delle infrazioni n. 2014/2059 e n. 2017/2181 in modo da rispondere ad una precisa richiesta delle istituzioni dell'Unione e consentire un'azione congiunta e mirata alla risoluzione del problema.

Infine, **l'articolo 11** abrogando talune disposizioni che intervengono nella medesima materia, compie un'opera di razionalizzazione della normativa e di "pulitura" dell'ordinamento giuridico in modo da consentire agli operatori del diritto di non avere dubbi interpretativi.

Articolato

Capo I

Misure di semplificazione per la mitigazione del rischio idrogeologico

Art. 1

(Programma d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio)

1. Ai Presidenti delle Regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.
2. Ciascun commissario, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, predispone un Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di seguito "Programma", in coerenza con i piani distrettuali di bacino. Il Programma, articolato per piani stralci annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti. Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario. Gli interventi del Programma devono essere individuati anche con il CUP.
3. Costituiscono interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio:
 - a) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
 - b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
 - c) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
 - d) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni duali;
 - e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso;
 - f) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.
4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, costituiscono inoltre lavori ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, il mantenimento o il ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento, i miglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche esistenti nell'ambito dell'area di intervento, nonché lavori complementari necessari per rendere l'opera efficace e fruibile.

Art. 2

(Procedura per l'adozione del Programma)

1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Autorità di distretto di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con la pianificazione di bacino.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione al cofinanziamento regionale, secondo i criteri di priorità definiti con il decreto di cui al comma 4, approva i relativi piani stralcio annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno nonché gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e quant'altro occorra per la realizzazione del Programma.
3. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani stralcio annuali e degli accordi integrativi sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al periodo precedente, sono da considerarsi prioritari gli interventi indicati dai Commissari coerenti con la pianificazione distrettuale, nel rispetto di quanto indicato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 e 20 febbraio 2019.

Art. 3

(Poteri e compiti del commissario)

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il Commissario, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi, uno o più soggetti attuatori individuati, di regola, nell'ambito dell'amministrazione regionale competente tra il personale in servizio in possesso di idonee competenze tecniche e di esperienza amministrativa nel settore dei lavori pubblici. Al soggetto attuatore, il cui incarico è svolto in via esclusiva, è riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, il commissario, per il tramite del soggetto attuatore, nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. In deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. I termini previsti dalle procedure per la scelta del contraente dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono ridotti della metà.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi approvati. Qualora il Commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di 30 giorni.

5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i Presidenti delle regioni, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 necessarie alla progettazione degli interventi, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, qualora il numero dei destinatari non sia facilmente identificabile o risulti particolarmente gravoso, i commissari o i soggetti da essi delegate all'attuazione dell'intervento con funzioni di stazione appaltante, prescindendo da ogni altro adempimento, pubblicano nell'albo pretorio dei comuni interessati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni in argomento, l'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, un cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati.

DEROGHE AL CODICE APPALTI RICHIESTE DALLE REGIONI – DA VERIFICARE CON MIT ED EVENTUALMENTE INSERIRE NEL DL GENERALE DI RIFORMA DEL CODICE

9. Per consentire la migliore attuazione dei compiti dei Commissari, qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo terzo del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sono ridotti della metà.

10. Per agevolare la conclusione degli interventi indicati nei Programmi di cui all'articolo 1, la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da effettuarsi sul livello progettuale posto a base di gara, per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro, può essere effettuata dagli uffici tecnici dell'Amministrazione, anche non dotati di

un sistema interno di qualità, sia qualora il progetto sia stato redatto da progettisti esterni che interni.

11. Con le medesime finalità di cui al comma precedente, per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è possibile in presenza di un numero di offerte ammesse almeno pari o superiore a cinque.

Art. 4

(Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse)

1. I Commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorché gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nella Banca dati Unitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e con due successive anticipazioni pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorché questa abbia raggiunto il 75% del valore della quota precedente ed il 100% di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.

Art. 5

(Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati)

1. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari provvedono, per il tramite dei soggetti attuatori, ad inserire gli interventi approvati nella Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) ai sensi del decreto legislativo n. 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di aggiornare, di regola ogni due mesi, lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendo, al contempo, ogni informazione utile ivi comprese le certificazioni del responsabile unico del procedimento, secondo le modalità specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a implementare la Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) al fine di consentire l'inserimento e il monitoraggio delle informazioni tecniche relative agli interventi indicizzati dal sistema Rendis.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, i dati di carattere tecnico, ambientale e geografico degli interventi approvati, oltre a quelli relativi allo stato di avanzamento, sono inseriti da parte del commissario nel sistema Rendis.

Art. 6

(Assistenza tecnica al Commissario)

1. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-

amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotati di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive.

2. Ciascun commissario, mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisce Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia al fine di supportarli nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di assistenza tecnica di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici su cui non sia già stata fatta gravare e utilizzata la quota di cui all'art.1, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2011.

3. Al fine di garantire il più ampio coordinamento e raccordo fra i Commissari, le competenti strutture ministeriali e le autorità di bacino, di fungere da collettore delle istanze locali per assicurare, in caso di necessità, interventi immediati e tempestivi, nonché di presidiare il funzionamento delle attività di cui alla presente legge e monitorare mensilmente l'effettivo impegno delle risorse stanziare, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita la Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. La Segreteria tecnica è composta da 7 persone, nominate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelte, con procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, contratti pubblici. Con il medesimo decreto ministeriale è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Misure di sostegno alla progettazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, al fine di consentire le necessarie attività progettuali per la predisposizione dei Piani di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio pari ad euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019, 2020, 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, il fondo di cui al comma 1 è

assegnato per la progettazione degli interventi individuati quali prioritari ai sensi della presente legge, nel rispetto di quanto indicato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 e 20 febbraio 2019.

Capo II **Misure per il risanamento ambientale**

Art. 8 **(Green Manager)**

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del 30 marzo 2001, n. 165 al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, individuano un "Green Manager" scelto tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio.
2. In particolare, il "green manager":
 - a) monitora l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1 della presente legge, predisponendo una relazione trimestrale sullo stato delle attività poste in essere, in coordinamento con i Nuclei Operativi di Supporto (NOS);
 - b) promuove l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile;
 - c) sovrintende e promuove le attività di efficientamento energetico ed idrico;
 - d) promuove la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente, nonché specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione dei "Green manager".

Art. 9 **(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133)**

1. All'articolo 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: "interventi di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio,";
 - b) il comma 2-septies è sostituito dal seguente: "2-septies. Agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio non si applicano i commi 9 e 11 dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'applicabilità del comma 9 dell'articolo 32 è esclusa altresì in caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara."

Art. 10 **(Disposizioni in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)**

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel

minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché tutte le procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari di cui all'articolo art. 7, commi 7, 7-bis, 7-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il commissario unico di cui al comma 1 del presente articolo subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le Regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi 60 giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie ulteriormente necessarie rispetto a quelle già stanziare e disponibili, con riferimento anche al completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico, nonché la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito del provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni."

b) al comma 9 dopo le parole “apposite convenzioni” sono aggiunte le seguenti: “della Sogesid S.p.a., nonché”; dopo le parole “nell’ambito delle aree di intervento”, sono aggiunte le seguenti: “e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente,”;

c) al comma 10 dopo le parole “del ciclo delle acque” sono aggiunte le seguenti: “di cui uno scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, professori ordinari in materie giuridiche e dirigenti generali dell’Amministrazione statale dotati di comprovata esperienza giuridico-amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici nel settore ambientale.”

8. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

b) i commi 2-ter, 4, 5, 6, 9, 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Ovunque ricorrano i richiami ai poteri commissariali di cui all’articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, devono intendersi agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 della presente legge.

#CANTIEREAMBIENTE
Disegno di legge recante
“Disposizioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge reca misure di razionalizzazione, semplificazione e riordino in materia di salvaguardia del territorio intervenendo sui processi di governo delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.

In particolare, **l'articolo 1** del disegno di legge prevede l'elaborazione di un Piano triennale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico e ne specifica il campo di applicazione. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese previste sono comunque coperte dalle risorse di cui alla tabella riportata di seguito.

Norma di riferimento	Stanziamento				
	2019	2020	2021	2022	2023
L. 208/2015, art. 1, c. 995	246.356.728	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
L. 232/2016, art. 1, c. 140 DPCM 21.07.2017	49.960.533	37.554.047	34.653.122	31.266.596	28.251.318
L. 205/2017, art. 1, c. 1072 DPCM 28.11.2018	14.000.000	45.300.000	42.210.000	32.860.000	58.407.168
L. 205/2017, art. 1, c. 1073 DPCM 28.11.2018	10.000.000	10.000.000	59.000.000	68.000.000	85.280.228
	320.317.261	242.854.047	285.863.122	282.126.596	321.938.714
	1.453.099.741				

L'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 1. In particolare si prevede che il piano sia adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere delle Autorità di distretto.

La disposizione, avendo natura ordinamentale in quanto opera una mera modifica procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riordina e specifica i poteri dei commissari di governo, individuati nei presidenti di regione. La norma avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene al soggetto attuatore, il cui incarico è svolto in via esclusiva, è riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse già previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione dei fondi a favore dei commissari, intervenendo sulle attuali modalità di trasferimento degli stanziamenti destinati agli interventi, anche rispetto alle risorse previste dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura ordinamentale.

Si riporta inoltre di seguito uno schema riepilogativo della sequenza di erogazione delle successive anticipazioni:

Anticipazione n.	%
1 (previo caricamento dati su Banca Dati Unitaria)	30
2	30
3	30
4 (su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75% del valore della quota precedente ed il 100% di quelle che precedono quest'ultima)	100

L'articolo 5 razionalizza l'utilizzo delle banche dati, disponendo che la Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) raccolga le informazioni e, automaticamente, le riversi nelle banche dati del Ministero dell'ambiente. In tal modo si semplifica la gestione delle risorse individuando l'avanzamento degli interventi e la capacità di spesa delle regioni con un'unica implementazione di dati, assicurando inoltre la vigilanza congiunta MATTM-MEF sull'uso delle risorse pubbliche. La previsione è, pertanto, diretta ad evitare la possibile duplicazione di attività nell'inserimento dei dati da parte delle regioni. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 indica le modalità di attuazione dell'assistenza tecnica al soggetto attuatore. In particolare, si prevede che il presidente della regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica, delle autorità di distretto e di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede con i rispettivi quadri economici.

La norma inoltre istituisce presso ciascuna regione, i Nuclei Operativi Specializzati, utilizzando una quota parte dei fondi previsti per gli interventi per un valore non superiore a 1,5% dell'importo lavori risultante dai quadri economici degli interventi, e mediante convenzioni tra il ministero dell'ambiente e la Sogesid S.p.A.; agli oneri della presente disposizione si fa fronte, ove occorra, con una quota non superiore all'1,5% a carico dei quadri economici degli interventi.

Infine, si istituisce presso il Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica composta da 6 persone per un costo complessivo non superiore a 300.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La disposizione interviene per colmare una carenza del sistema che non permetteva al commissario di dotarsi di una struttura adeguata, soprattutto sotto il profilo delle competenze, allo svolgimento dei compiti attribuiti, né al Ministero, in considerazione della molteplicità dei soggetti coinvolti nel processo, di svolgere una adeguata attività di presidio e coordinamento.

La norma prevede la copertura a valere sugli incentivi per le attività tecniche.

L'articolo 7 istituisce presso il Ministero dell'ambiente il Fondo per la progettazione degli interventi pari ad euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. La disposizione impone che le modalità di definizione dei criteri e di assegnazione delle risorse siano stabilite con

decreto del Ministero dell'ambiente anche in relazione al quadro generale della programmazione e attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Alla copertura relativa ad euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019, 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 8 individua la figura del "Green manager", che tra l'altro monitora l'attuazione del Programma di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, tra il personale dirigente in servizio. La disposizione trova pertanto copertura sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 ha natura ordinamentale in quanto reca misure di semplificazione amministrative e di accelerazione delle procedure di affidamento degli interventi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso in materia di acque reflue, amplia i poteri del Commissario unico, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 anche alle ulteriori procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono individuate le risorse necessarie per la realizzazione dei nuovi interventi per cui non erano state stanziare precedentemente risorse. L'articolo stabilisce altresì che il Commissario operi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Da tale disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, **l'articolo 11** abroga talune disposizioni che intervengono nella medesima materia ai fini della razionalizzazione della normativa. Avendo natura ordinamentale, la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.